

N. R.G. 3082/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

**in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria, ha
pronunciato la seguente**

SENTENZA

**nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 3082/2021 R.A.C.C.,
vertente**

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**dall'avv. Iulia Iemma (C.F.
MMILIU69S57G596S) e con la stessa elettivamente domiciliate presso il suo
studio a Venafro, in via Michelangelo da Caravaggio 22, giusta procura in atti;**

ATTRICI

CONTRO

**ALLIANZ S.P.A. (C.F. 05032630963), con sede in Piazza Tre Torri n. 3, Milano,
in persona del procuratore Dott. Massimo Ghilardi, e S.G. ASSICURA DI**

**GEMINIANI CARLO & C. S.A.S. – AGENZIA ALLIANZ CHIETI-PESCARA
NORD (C.F. / P.IVA 01734960691), con sede in Pescara (PE), viaL. Da Vinci n.
6, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Carlo Geminiani,
entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F.
TRNSFN57T30F205A.) e Maurizio Hazan (C.F. HZNMZR63M19F205G) con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, Largo Augusto n. 3,
giusta procura speciale in atti;**

CONVENUTE

avente ad oggetto: indennità contrattuale e risarcimento danni;

conclusioni delle parti: come da relativo verbale d'udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

**Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore [REDACTED]
[REDACTED] hanno convenuto in giudizio la compagnia assicurativa Allianz S.p.a. e
l'Agenzia S.G. Assicura di Chieti-Pescara Nord onde ottenerne la condanna al
pagamento di un indennizzo per € 100.000 spettante alle attrici in qualità di
eredi del signor Antonello Bianco, ai sensi di una polizza assicurativa da
quest'ultimo sottoscritta, prima del decesso causato dal Covid-19, presso
l'Agenzia S.G. Assicura.**

Le attrici hanno altresì chiesto di accertare la vessatorietà delle clausole di polizza volte a limitare la responsabilità contrattuale della convenuta Allianz Assicurazioni, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 60.000 a titolo di danno morale.

Si costituivano in giudizio Allianz S.p.a. e l'Agenzia S.G. Assicura, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, sulle conclusioni precisate dai procuratori e trascritte in atti, la causa viene decisa.

È pacifico tra le parti che il signor XXXXXXXXXX avesse stipulato con la convenuta Allianz S.p.a. due polizze assicurative, entrambe valide al momento del decesso: la polizza n. 731889313 (“Universo Persona”) avente ad oggetto il *“rischio di perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dall'attività svolta, derivante da infortunio occorso al di fuori e nello svolgimento dell'attività professionale”* e la polizza n. 731889314 (“Invalidità Permanente da Malattia”) avente ad oggetto la *“assicurazione del rischio di perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dall'attività svolta, derivante da malattia”*.

Le attrici invocano, a sostegno della propria pretesa, l'operatività della polizza Universo Persona, adducendo la riconducibilità dell'infezione da Covid-19 nel concetto di infortunio. Le parti convenute, al contrario, sostengono la totale

estraneità del contagio Covid alla nozione di infortunio, asserendone al contrario la natura di malattia. Nel caso di specie, tuttavia, non potrebbe neppure operare la seconda polizza, in quanto limitata all'invalidità permanente derivante appunto da contrazione di da malattia; il signor [REDACTED] è invero deceduto in data [REDACTED] a causa di peggioramenti dovuti all'infezione da Sars-Cov-2, come dimostrato dall'ampia documentazione prodotta dalle attrici. Il fulcro della controversia verte dunque sulla possibilità che la morte dell'assicurato causata dal contagio da Covid possa considerarsi conseguenza di un infortunio.

Non è applicabile al caso in esame l'art. 42 del DPCM 17.3.2020 (d.l. Cura Italia) richiamato dalle attrici. La norma, emanata nel contesto dell'emergenza pandemica allo scopo di adiuvarne lavoratori e imprese, ha equiparato il Covid ad un infortunio sul lavoro indennizzabile; essa, tuttavia, resta confinata nel settore normativo delle assicurazioni sociali (INAIL) e non può estendersi al comparto delle assicurazioni private, neppure quale norma di interpretazione autentica; trattandosi di polizze stipulate tra privati, gli unici criteri ermeneutici utilizzabili sono quelli fissati negli articoli 1362 ss. c.c., nel rispetto del principio di autonomia privata espresso dall' art. 1322 c.c.

Proprio in applicazione di tali disposizioni di deve pertanto procedere ad interpretare le clausole contrattuali oggetto della presente causa.

Orbene, il glossario contenuto nella nota informativa allegata alla polizza "Universo Persona" stipulata dal signor [REDACTED] definisce l'infortunio come

“evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili”.

Parte attrice afferma che l'infezione da covid presenterebbe tutti i suddetti caratteri: sarebbe fortuita, in quanto il contatto con un infetto sarebbe imprevedibile e accidentale; sarebbe esterna, essendo il virus un fattore endogeno al corpo umano; sarebbe violenta, perché la causa è concentrata nel tempo (con equiparazione della causa virulenta a quella violenta).

La maggiore criticità di tale interpretazione è che essa consentirebbe tuttavia di estendere la nozione di infortunio a qualsiasi tipo di infezione, vanificando la distinzione invalsa nella pratica assicurativa. Il discrimine tra le infezioni che rientrerebbero nel concetto di infortunio e quelle che rimarrebbero escluse sulla base del suddetto ragionamento, perlomeno nell'ambito delle assicurazioni private, pare labile e arbitrario; è ben chiaro che il livello pandemico raggiunto dall'infezione Covid abbia portato a maggiori ponderazioni in ordine alla copertura delle polizze assicurative, ma tali riflessioni, pur supportate da certa letteratura scientifica, non possono ricadere sulle compagnie assicurative, quali “controparti” di rapporti privatistici formatisi sulla scorta di testi ed interpretazioni consolidati.

Depone a favore della permanenza della distinzione malattia-infortunio anche l'art. 2.1, punti 7, 9 e 10, delle condizioni generali relative alla garanzia infortuni “Universo persona”: il punto 7 la estende a *“asfissia non di origine morbosa”*; il punto 9 a *“avvelenamento del sangue o infezione purché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna*

traumatica”; il punto 10 a *“avvelenamento acuto o infezione da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, escluse le infezioni malariche”*.

Le condizioni generali risultano sufficientemente chiare e univoche quindi nell'escludere dalla copertura assicurativa ogni tipo di infezione, salvo il caso in cui il microorganismo penetri attraverso una lesione corporale constatabile; il penetrare di microorganismi attraverso la via respiratoria o digerente od il virulentarsi di quelli già presenti nell'organismo, invece, non determinano forme morbose indennizzabili.

La stessa Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 5119/2002, ha chiaramente statuito che l'assicurazione privata contro gli infortuni è un contratto socialmente tipico che copre *«gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea»*. Definizione che deriva da un'idea primitiva ed elementare, la quale richiama una causa sostanzialmente traumatica ed improvvisa, piuttosto distante dal concetto di malattia, cui si riconducono i casi di coronavirus. Non risultano neppure pronunce giurisprudenziali che, in passato, nell'ambito delle polizze private contro gli infortuni, abbiano equiparato malattie virali come l'influenza ad un infortunio.

Fondamentale nell'interpretazione delle clausole contrattuali è altresì il fatto che lo stesso  aveva stipulato due differenti polizze, l'una per malattia e l'altra per infortunio; da ciò può dedursi che, anche nell'interpretazione dell'originario contraente, si trattava di concetti ben distinti

e così ben distintamente percepiti dal contraente. Il signor  avrebbe potuto premunirsi contro il rischio di morte da malattia, stipulando apposita polizza assicurativa; il contratto da egli sottoscritto limita invece la copertura assicurativa all'invalidità permanente da malattia, e tale chiara scelta, presa in piena autonomia, non può oggi pregiudicare la ragioni dell'altro contraente.

Va ribadito che l'eccezionalità dell'evento pandemico legato al Covid-19 ha comprensibilmente avuto notevole impatto sul mondo assicurativo, ma, di nuovo, in considerazione della natura meramente privata delle polizze in questione, il rischio non può automaticamente traslare sulle assicurazioni in base ad una interpretazione ex post della nozione di malattia fondata sullo sconvolgimento globale verificatosi nel 2020. Identiche considerazioni interpretative risultano essere state già assunte dal Tribunale di Pesaro (ordinanza del 11 giugno 2021) e dal Tribunale di Roma (sentenza del 22 febbraio 2022).

Deve dunque escludersi l'operatività della polizza assicurativa invocata dalle attrici e va quindi rigettata la domanda di pagamento dell'indennizzo ivi previsto.

Per gli stessi motivi, non può accogliersi l'eccezione di vessatorietà di non meglio specificate clausole sollevata dalle attrici; la questione non concerne tanto l'esistenza di determinate clausole limitative della responsabilità dell'assicuratore, quanto, come visto, la definizione dell'oggetto della polizza assicurativa Universo Persona, cioè del rischio assicurato.

Orbene, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *“Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'articolo 1341 del c.c. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito [...] individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto e il rischio dell'assicuratore, da cui consegue fra l'altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Cc”* (Cass. n.11757/2018, Cass. 14280/2017).

Ad ogni modo, il signor Bianco ha comunque approvato espressamente e separatamente le clausole concernenti le limitazioni, esclusioni ed obblighi ex art. 1341-1342 c.c. Non può neppure invocarsi, come affermato dalle attrici, l'art. 1370 c.c., in quanto, come visto, le clausole di polizza risultano sufficientemente chiare e non lasciano adito a dubbi interpretativi.

Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere integralmente respinta.

Considerata la novità delle questioni affrontate soprattutto alla luce dell'adozione dell'intervento legislativo inizialmente evidenziato, sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio anche ex Corte Cost. nr. 77/18.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei dottori Marco Vincenzo Casciato e Luca Martelli, funzionari addetti all'UPP.

P.Q.M.

rigetta la domanda;

spese compensate.

Pescara, 22.3.2022

IL GIUDICE

Federico Ria